



**COMUNE DI OLIENA**  
Provincia di Nuoro

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7 DEL 21/04/2023**

OGGETTO: *APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2023*

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Aprile convocato per le ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Congiu Sebastiano Antioco	Si	Pulloni Gianfranca	Si
Serra Lara	No	Moro Antonella	Si
Mula Gianluigi	Si	Salis Giovanni	No
Cattide Antonio	No	Salis Gianfranca	No
Congiu Antonio	Si	Maricosu Manuela	No
Puligheddu Antonio Guglielmo	Si	Sanna Mattia	Si
Catte Giovanna	Si	Carta Valentino	Si
Carente Giorgio	Si	Sedda Giuseppina Luisa	No
Pinna Piera	Si		

Presenti 11

Assenti 6

Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonina Mattu ;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Deliberazione del Consiglio Comunale



# COMUNE DI OLIENA

## Provincia di Nuoro

---

Il Sindaco dà la parola alla Responsabile del servizio che illustra la proposta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Esaminata** l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Tributaria Demografica, concernente l'oggetto;

**Visto** il vigente Statuto del Comune di Oliena;

**Visti** i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

**Udita** l'illustrazione del punto di cui all'oggetto e gli interventi in merito effettuati;

**Ritenuto** che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 contrario (Carta Valentino), n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano

### DELIBERA

**Di approvare** l'allegata proposta, avente per oggetto "**APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2023**", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di dichiarare**, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI OLIENA

*Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/04/2023*

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2023**

**PREMESSO che:**

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;

- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

- a norma dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228/2021 e s.m.i. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";



## COMUNE DI OLIENA

---

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2022, consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla



## COMUNE DI OLIENA

---

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**PRESO ATTO** che - l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

**CONSIDERATO** che:

le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);

- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro



## COMUNE DI OLIANA

---

quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

- il Comune di Oliena non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

**VISTO** l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..".

**RITENUTO** di ripartire i costi fra le utenze non domestiche e domestiche, sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica pur se con alcune ponderazioni per ripartire in modo omogeneo i costi in base alle categorie di utenza.

**RITENUTO**, al fine di determinare le tariffe da applicare per l'anno 2023, di dovere fare riferimento ai costi di gestione indicati nell'apposito Piano finanziario 2023, approvato e validato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2022 il quale espone un costo complessivo di Euro 944.505,00;

**RILEVATO** che, il Comune di Oliena, per la determinazione delle tariffe, ha adottato il metodo normalizzato "Comuni del Sud con più di 5000 abitanti" di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**EVIDENZIATO** quindi che le tariffe, determinate per l'anno 2023 secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, sono indicate nel prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche ed ai coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche ed ai costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv);

### **RICHIAMATI:**

- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il



## COMUNE DI OLIENA

---

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;

- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale “Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia”.

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;



## COMUNE DI OLIENA

---

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**RITENUTO** altresì di stabilire in €. 15.000,00 lo stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione 2023 per la copertura della spesa per la concessione delle agevolazioni a carico del Bilancio Comunale;

**RITENUTO** di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2023 è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24), ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma Pagopa;

**RITENUTO** di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze:

- 1° rata –16 Settembre 2023
- 2° rata - 16 Novembre 2023
- 3° rata - 16 Gennaio 2024
- 4° rata - 16 Marzo 2024

**VISTO** l'allegato piano tariffario (denominato Allegato A) che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;



## COMUNE DI OLIENA

---

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000 ;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

Di approvare le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) da applicarsi per l'anno 2023 determinate secondo il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'ALLEGATO A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che alla TARI deve essere sommato il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;

Di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2023 è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24), ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma Pagopa;

Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:

- 1° rata –16 Settembre 2023
- 2° rata - 16 Novembre 2023
- 3° rata - 16 Gennaio 2024
- 4° rata - 16 Marzo 2024

Di stabilire in €. 15.000,00 lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2023 per la copertura della spesa per la concessione delle agevolazioni a carico del Bilancio Comunale; e che qualora il suddetto importo risulti insufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto, lo stanziamento potrà essere integrato con apposita variazione al Bilancio;



## COMUNE DI OLIENA

---

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Di dichiarare, con separata votazione. la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### **PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

Di approvare le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) da applicarsi per l'anno 2023 determinate secondo il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'ALLEGATO A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che alla TARI deve essere sommato il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;

Di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2023 è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24), ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma Pagopa;

Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2023:

- 1° rata –16 Settembre 2023
- 2° rata - 16 Novembre 2023
- 3° rata - 16 Gennaio 2024
- 4° rata - 16 Marzo 2024

Di stabilire in €. 15.000,00 lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2023 per la copertura della spesa per la concessione delle agevolazioni a carico del Bilancio Comunale; e che qualora il suddetto importo risulti insufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto, lo stanziamento potrà essere integrato con apposita variazione al Bilancio;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

Di dichiarare, con separata votazione. la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / 9

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2023

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Responsabile Area  
Dott.ssa Antonella Giuseppa Pau

## Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Responsabile Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Rosanna Lai



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / 9

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2023

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Responsabile Area  
Dott.ssa Antonella Giuseppa Pau

## Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/04/2023

Responsabile Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Rosanna Lai



# COMUNE DI OLIENA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to Dott.ssa Antonina Mattu*

*IL PRESIDENTE*  
*F.to Congiu Sebastiano Antioco*

---

## *CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO*

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero di affissione \_\_\_\_\_, il giorno 26/04/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/05/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to Dott.ssa Antonina Mattu*

---

## *CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/04/2023.  
Oliena, 26/04/2023.

*IL SEGRETARIO GENERALE*  
*F.to Dott.ssa Antonina Mattu*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

*IL FUNZIONARIO*

---

***Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune di Oliena***